REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta da

Dott. Stefano Scarafoni	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco	Consigliere
Dott. Vincenzo Turco	Consigliere

all'udienza del 20 maggio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2738/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

UNIONE GENERALE DEL LAVORO – U.G.L. – FEDERAZIONE CREDITO rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti e Lucia Aurola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Piazza di Pietra 44;

APPELLANTE PRINCIPALE

APPELLATA INCIDENTALE

E

[redacted] **S.p.a.** rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bartolotta e Federica Paternò ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Bonelli Erede) sito in Roma, Via Vittoria Colonna 39;

APPELLATA PRINCIPALE

APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 3942/2024, pubblicata il 3 aprile 2024, non notificata.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

CONCLUSIONI U.G.L. – FEDERAZIONE CREDITO: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 3942/2024 pronunciata dal Giudice del lavoro di Roma all'esito del giudizio

rubricato sub n.r.g. 33302/2023 ed in accoglimento della domanda proposta:

- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di [redacted], consistente nel non aver riconosciuto la RSA di UGL Credito, in violazione dell'art. 19 Statuto dei Lavoratori, come dedotto nel par. 2 che precede;
- per l'effetto, ordinare a [redacted] di cessare tale condotta e quindi di riconoscere la RSA del Sindacato ricorrente, con tutti i relativi diritti riconosciuti dalla legge, nonché assumere ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere la condotta antisindacale e far cessare gli effetti di essa;
- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di [redacted] S.p.a., consistente nell'aver effettuato l'operazione societaria descritta nel par. 3 che precede senza aver effettuato la comunicazione scritta e l'esame congiunto con il Sindacato ricorrente previsti dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990;
- per l'effetto, ordinare a [redacted] S.p.A. di porre in essere la procedura in questione, inviando alla UGL Credito la comunicazione scritta ai sensi del primo comma dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, ed espletando la procedura di esame congiunto stabilita dalla medesima disposizione al comma secondo, nonché di assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a rimuovere la condotta antisindacale in oggetto, compreso l'eventuale ordine di revoca della acquisizione del ramo d'azienda.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le fasi e gradi di giudizio, da distrarsi a favore degli avvocati che sottoscrivono il presente atto.

CONCLUSIONI [redacted] S.p.a.: Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi delle precedenti fasi del giudizio e/o formulate in udienza, [redacted] S.p.A. come in atti rappresentata e difesa chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, *contrariis reiectis*, e previa ogni opportuna declaratoria anche di inammissibilità del ricorso in appello e/o di singoli motivi,

in via principale e nel merito: di voler rigettare il ricorso in appello *ex adverso* proposto, in quanto infondato in fatto, in diritto e sprovvisto di prova;

in via incidentale e condizionata all'accoglimento degli avversari motivi di appello: rigettare in ogni caso tutte le domande *ex adverso* proposte, anche alla luce della carenza di legittimazione attiva e processuale dell'appellante, e/o della mancanza di attualità della condotta e, in ogni caso, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare inammissibile o rigettare l'avversario ricorso in appello.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.

Fatto e diritto

1. Con ricorso in opposizione ex art. 28, comma 3, della legge n. 300/70, depositato il 23 ottobre 2023, l'Unione Generale del Lavoro – U.G.L. – Federazione Credito (d'ora in poi, per brevità, solo UGL) chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Roma di riformare il decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 8 ottobre 2023 e per l'effetto, di accogliere le seguenti conclusioni:

"*- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di* [redacted] *consistente nel non aver riconosciuto la RSA di UGL Credito, in violazione dell'art. 19 Statuto dei Lavoratori, come dedotto nel par. 2 che precede;*

- per l'effetto, ordinare a [redacted] *di cessare tale condotta e quindi di riconoscere la RSA del Sindacato ricorrente, con tutti i relativi diritti riconosciuti dalla legge, nonché assumere ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere la condotta antisindacale e far cessare gli effetti di essa;*

- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di [redacted] *S.p.a., consistente nell'aver effettuato l'operazione societaria descritta nel par. 3 che precede senza aver effettuato la comunicazione scritta e l'esame congiunto con il Sindacato ricorrente previsti dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990;*

- per l'effetto, ordinare a [redacted] *S.p.A. di porre in essere la procedura in questione, inviando alla UGL Credito la comunicazione scritta ai sensi del primo comma dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, ed espletando la procedura di esame congiunto stabilita dalla medesima disposizione al comma secondo, nonché di assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario a rimuovere la condotta antisindacale in oggetto, compreso l'eventuale ordine di revoca della acquisizione del ramo d'azienda;*

Il tutto con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari, in favore dei procuratori antistatari.".

1.1. [redacted] S.p.a. si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, nonché il difetto di attualità della condotta denunciata, ed ulteriormente contestando il ricorso nel merito.

Concludeva, quindi, chiedendo:

"*In via principale e nel merito: rigettare l'avversario ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e confermare integralmente il decreto dell'8 ottobre 2023, emesso dalla dott.ssa Consiglio nel procedimento inter partes recante RGN 25241/2023 In via incidentale e condizionata all'accoglimento degli avversi motivi di opposizione: rigettare in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte, anche alla luce della carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, e/o della mancanza di attualità della condotta e, in*

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

ogni caso, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare inammissibile o rigettare l'avversario ricorso in opposizione.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del procedimento.".

1.2. Il giudice di primo grado esperiva il tentativo di conciliazione che si concludeva con esito negativo; istruita, quindi, la causa con i documenti prodotti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, all'udienza del 3 aprile 2024, udita la discussione delle parti, pronunciava sentenza con cui respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

1.3. Il Tribunale di Roma, dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva di UGL alla proposizione della domanda di cui all'art. 28, l. n. 300/1970, per la repressione di condotte antisindacali e l'interesse ad agire, essendo tuttora negato all'associazione sindacale il diritto a costituire la RSA, nel merito respingeva le domande del sindacato ricorrente sulla base delle seguenti osservazioni:

<<4. L'Organizzazione Sindacale ricorrente deduce l'antisindacalità delle seguenti condotte di [redacted] *S.p.A.: a) il mancato riconoscimento della RSA nominata dal Sindacato, in violazione dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori; 2) l'omessa comunicazione formale della procedura prevista dall'art. 47 della, legge n. 428/1990 per l'acquisizione di ramo di azienda.*

5. Quanto alla prima doglianza, l'art. 19, l. n. 300/1970, prevede la possibilità dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, ovvero abbiano partecipato alle trattative per il rinnovo di tali CCNL (Corte Cost. n. 231/2013).

L'Organizzazione Sindacale ricorrente assume di avere diritto a costituire la R.S.A., essendo firmataria del CCNL per i Dirigenti della categoria del Credito del 13 luglio 2015 che, scaduto in data 31.12.2018, è stato successivamente di fatto applicato da [redacted].

In effetti non è in contestazione che [redacted] *continui ad applicare il predetto contratto scaduto, tuttavia ciò non è sufficiente a fondare il diritto di parte ricorrente a costituire R.S.A., ex art. 19, l. n. 300/1970.*

In primo luogo va precisato che il CCLN, contratto di diritto comune, opera e vincola le parti fino alla sua scadenza o comunque sulla base di rinnovati accordi in ordine alla durata dei relativi effetti (v. Cass., sez. L, sent. n. 33982 del 17.11.2022).

D'altro canto il diritto a costituire R.S.A. presuppone l'effettività dell'azione sindacale, che si esprime necessariamente con la sottoscrizione nell'attualità di CCLN applicabili nell'unità produttiva interessata, senza che possano assumere rilievo la mera adesione ad un contratto collettivo stipulato da altre sigle sindacali o l'applicazione di fatto di un contratto collettivo per

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

"concessione" del datore di lavoro (come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 12584 del 27.8.2002; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 15296 del 21.7.2005).

Nello specifico il citato CCLN (all'epoca sottoscritto da UGL) è stato tempestivamente disdettato nei confronti della medesima al fine di evitarne il tacito rinnovo (doc. n. 12 di parte resistente) e, successivamente, [redacted] *ne ha concordato l'applicazione con altre sigle sindacali (come in atti di parte resistente) e dunque senza la partecipazione dell'odierna ricorrente, sicché tale applicazione è irrilevante per riconoscere il diritto azionato dalle medesima.*

In ogni caso, alla luce dei principi di legittimità posti con le sentenze da ultimo citate, neppure l'applicazione spontanea (per "concessione") da parte del datore di lavoro, del CCLN scaduto, assume rilievo ex art. 19, l. n. 300/1970 (mancando anche in tal caso alcuna effettiva azione sindacale).

6. Con riguardo alla seconda doglianza di UGL, l'art. 2, d. l. vo n. 18/2001, prevede:

"Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato…Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Tale disposizione configura dunque l'obbligo di comunicare il trasferimento d'azienda alle R.S.U., alle R.S.A. costituite ex art. 19, l. n. 300/1970 nelle unità produttive interessate, ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate dal trasferimento e, in mancanza delle predette rappresentanze aziendali, ai "sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi".

Nello specifico, non sussistendo il diritto di UGL Credito al riconoscimento della R.S.A. (secondo le precedenti argomentazioni), la stessa ricorrente neppure ha dimostrato di rientrare nei "sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi".

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Tale qualità va riconosciuta all'esito di un giudizio comparativo tra i sindacati di categoria, in ordine alla rispettiva rappresentatività, in vista della attribuzione delle prerogative sindacali, secondo un costante aggiornamento, sicché la rappresentatività prevista per la legittimazione ad agire ex art. 28 St. Lav., non coincide con quella necessaria per riconoscere il diritto a ricevere la comunicazione di cui all'art. 2, d. l.vo n. 18/2001.

Nello specifico l'O.S. ricorrente ha posto a base della doglianza qui in esame, in primo luogo richiamando la propria sottoscrizione del CCLN per i Dirigenti Credito de 13.7.2025 (tempestivamente disdettato nei suoi confronti, come già detto) ed inoltre affermando genericamente di essere "pacificamente una organizzazione sindacale di categoria comparativamente più rappresentativa nel comparto del credito", altresì richiamando le proprie articolazioni su tutto il territoriale nazionale, presso le Unioni territoriali del lavoro della Confederazione di appartenenza, il numero di lavoratori iscritti in tutto il territorio nazionale, gli accordi sottoscritti con numerose Banche a livello nazionale ed altri elementi indicativi dell'estensione della propria azione (ciò che rileva ai fini della "nazionalità"), senza però allegare elementi indicativi della propria maggiore rappresentatività rispetto ad altre OO.SS..

6. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso in opposizione va integralmente respinto.>>.

2. Avverso tale decisione propone tempestivo appello la UGL, con ricorso iscritto in data 3 ottobre 2024, censurando la sentenza sulla base di due motivi d'impugnazione.

2.1. Con il primo motivo d'appello censura il capo della decisione che non ha riconosciuto il suo diritto alla costituzione della RSA.

Osserva che, nella fattispecie, sono infondate le due affermazioni della sentenza di primo grado, poste a fondamento del rigetto della domanda, che per avere diritto a costituire la RSA è necessaria l'effettività dell'azione sindacale che si esprime con "*la sottoscrizione nell'attualità di CCNL applicabili nell'unità produttiva*" e che non possono "*assumere rilievo la mera adesione ad un contratto collettivo stipulato da altre sigle sindacali*".

Evidenzia, riguardo a tali affermazioni: a) che il CCNL dei dirigenti del credito del 2015 è quantomai attuale in quanto viene tuttora applicato da [redacted], come del resto viene applicato da tutte le altre banche italiane; b) che è pacifico e documentato che il CCNL in questione sia stato contrattato e sottoscritto da UGL, sicché non è comprensibile il richiamo della sentenza alla "*mera adesione*" al contratto medesimo.

Osserva che maggiormente pertinente alla presente controversia è, invece, la terza affermazione contenuta in sentenza, posta a fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento del diritto

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

alla costituzione di RSA, e cioè che ai fini dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non assumerebbe rilievo "*l'applicazione di fatto di un contratto collettivo per 'concessione' del datore di lavoro*".

Rileva che si tratta di una affermazione non condivisibile sul piano giuridico, come già affermato da questa Corte (sentenza n.1162 del 20 marzo 2023) e che, nel caso di specie, non vi sarebbe una applicazione per concessione, ma semmai una applicazione concorrente, concordata e di fatto in quanto il datore di lavoro applica il CCNL scaduto e, sia i lavoratori che il sindacato, lo accettano.

Censura, poi, l'affermazione del giudice dell'opposizione che il CCNL dei dirigenti del credito sarebbe stato "*tempestivamente disdettato*" nei confronti della UGL e che successivamente [redacted] ne avrebbe "*concordato l'applicazione con altre sigle sindacali*" (senza la UGL), sicché l'applicazione di quel CCNL sarebbe comunque irrilevante ai fini dell'art. 19 Statuto dei lavoratoti.

Evidenzia la non rispondenza al vero di tale affermazione.

Rileva, in primo luogo, che ABI nel 2018 ha disdettato il contratto nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie, e non soltanto nei confronti di UGL, e che nel corso delle successive trattative non è stata predisposta alcuna regolamentazione per evitare vuoti normativi, né vi è stata alcuna intesa tra le parti per sancire l'ultrattività o la proroga dei due CCNL scaduti; sicché dal 1° gennaio 2019 [redacted] ha semplicemente continuato ad applicare (di fatto) il CCNL dei dirigenti del 2015, sottoscritto anche da UGL, come tutte le altre banche italiane.

2.2. Con il secondo motivo d'appello UGL ripropone la doglianza, parimenti disattesa dal primo giudice, relativa al comportamento antisindacale di [redacted] che avrebbe violato l'art. 47 della legge n. 428/1990, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.

Deduce, al riguardo, che il legislatore ha tipizzato come condotta antisindacale la mancata comunicazione e consultazione preventiva dei sindacati da parte dell'imprenditore in caso di trasferimento d'azienda.

Censura la decisione di primo grado che non ha tenuto conto che, in base alla disposizione in questione, il diritto alla informativa riguarda, oltre alle RSA, anche: a) i sindacati di categoria stipulanti il CCNL applicato nell'impresa; b) i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi che non hanno una RSA in azienda.

Evidenzia di avere dedotto, nei precedenti gradi del giudizio, il suo diritto a ricevere la comunicazione in questione sotto entrambi i profili richiamati dalla norma: a) in primo luogo, perché firmataria del CCNL per i dirigenti della categoria del credito del 13 luglio 2015, tuttora applicato da [redacted] ; b) in secondo luogo, perché pacificamente avente titolo come organizzazione sindacale di categoria comparativamente più rappresentativa nel comparto del credito, come dedotto e documentato nei precedenti scritti difensivi.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

2.3. Deduce, infine, richiamando quanto affermato dal giudice di prime cure, sull'attualità di entrambe le condotte antisindacali poste in essere dalla [redacted].

3. Si costituisce nel presente giudizio d'appello [redacted] ripercorrendo le vicende di causa e rappresentando che il 25 giugno 2018 l'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in poi solo ABI) aveva inviato una comunicazione a UGL, in quanto firmataria dei vigenti CCNL, con cui comunicava la disdetta degli stessi e rappresentava che, in base alle risultanze dell'ultima rilevazione circa il numero dei lavoratori iscritti al sindacato, utile anche alla determinazione del livello di rappresentatività, l'UGL si collocava al di sotto della soglia percentuale del 5% prevista dall'art. 6, comma 1, del CCNL del credito.

Deduceva, quindi, che la comunicazione di ABI del 25 giugno 2018 era rimasta senza riscontro da parte di UGL; pertanto, la suindicata comunicazione aveva assunto la valenza di disdetta impeditiva del tacito rinnovo, con effetto dal 31 dicembre 2018, del CCNL del credito del 31 marzo 2015 e del CCNL dei dirigenti del credito del 13 luglio 2015.

Rappresentava che in data 23 novembre 2023 era stato stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e UGL non era tra i sindacati firmatari, non avendo partecipato alle relative trattative.

Evidenziava, poi, che il CCNL dei dirigenti del credito del 13 luglio 2015 era stato rinnovato, da ultimo, con l'accordo del 15 luglio 2025, sottoscritto da ABI, FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin, alla cui negoziazione e sottoscrizione UGL non aveva partecipato.

Riguardo alla vicenda del trasferimento del ramo d'azienda, evidenziava che: a) nel mese di novembre 2022, aveva preso avvio l'operazione di efficientamento del modello operativo dell'area Real Estate del Gruppo [redacted] che aveva visto coinvolte tre società del Gruppo ([redacted] S.p.a., [redacted] S.r.l. e [redacted]) e che prevedeva, tra le altre cose, il trasferimento di personale da [redacted] S.r.l. mediante il trasferimento del ramo d'azienda *ex* art. 2112 c.c.; b) in data 25 novembre 2022 [redacted] S.p.a. e [redacted] S.r.l. avevano comunicato congiuntamente alle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art. 47 della l. n. 428/1990, l'intenzione di procedere al trasferimento da [redacted] S.r.l. a [redacted] S.p.a. del ramo d'azienda costituito dalle attività aziendali afferenti alla Direzione Chief Real Estate Technical Officer e alle relative aree; c) a seguito di richiesta di incontro e successiva convocazione, le parti sociali avevano avviato l'esame congiunto in data 15 dicembre 2022 per analizzare e definire il perimetro della complessiva operazione, i motivi e le tempistiche del trasferimento dei dipendenti coinvolti nella procedura, nonché le conseguenze economiche,

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

giuridiche e sociali per gli stessi; d) in data 27 gennaio 2023 era stato sottoscritto dalle parti un accordo nell'ambito della richiamata procedura *ex* art. 47 l. 428/1990; e) in coerenza con l'accordo anzidetto, tutti i lavoratori interessati alla procedura di trasferimento di ramo d'azienda per cui è causa, ivi compresa l'unica attuale iscritta alla UGL, ovvero Maria [redacted] designata RSA dall'associazione sindacale appellante, sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede protetta.

Tanto premesso in fatto, [redacted] deduce sull'infondatezza dell'avverso gravame e sull'inesistenza del diritto dell'appellante al riconoscimento della RSA e sulla correttezza e regolarità della procedura ex art. 47 l. 428/1990.

Reitera, quindi, ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese avanzate negli atti del primo grado del giudizio e propone, infine, anche tre motivi di appello incidentale condizionato, nel caso di accoglimento dell'avverso gravame, concernenti il difetto di legittimazione attiva e processuale dell'appellante principale.

4. Le due questioni, su cui è fondata la denuncia di condotta antisindacale – il rifiuto di [redacted] di riconoscere la RSA del sindacato UGL Credito e la mancata comunicazione a quest'ultimo dell'intenzione di procedere al trasferimento del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990 – vanno esaminate separatamente.

5. La doglianza circa il mancato riconoscimento della RSA è fondata.

5.1. In primo lugo, per tale aspetto della controversia, va affrontato il profilo dell'interesse ad agire che, nel presente grado, si atteggia come interesse ad impugnare.

L'azione di UGL, sia nella fase sommaria che in quella di primo grado che al momento della proposizione del presente appello, era fondata sull'applicazione di fatto, in [redacted], del CCNL dei dirigenti del credito stipulato il 13 luglio 2015, alla cui negoziazione e sottoscrizione aveva preso parte anche UGL, da cui trovava origine il suo diritto al riconoscimento della RSA.

Tuttavia, come dedotto e provato da [redacted], tale presupposto è venuto meno con l'accordo del 15 luglio 2025, con cui è stato rinnovato il già menzionato CCNL, sottoscritto da ABI, FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin, senza che UGL abbia partecipato alla negoziazione e sottoscrizione del contratto.

Se tale ultimo CCNL, da un lato, confermerebbe la fondatezza della posizione di UGL - infatti, a modifica del precedente art. 35, comma 2 del CCNL del 2015 prevede che lo stesso decorre dalla data della stipula (sicché fino alla stessa è stato, di fatto, vigente il precedente CCNL) - dall'altro renderebbe non più attuale la domanda del sindacato appellante, per essere venuto meno il

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

presupposto su cui la domanda era fondata e per l'impossibilità di ordinare la cessazione del comportamento, non più illegittimo, del datore di lavoro e la rimozione degli effetti.

Infatti, l'art. 19 della legge 300 del 1970, come modificato dal D.P.R. 312/1995, emesso a seguito di referendum abrogativo, prevede che: "*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.*".

Sulla disposizione è, poi, intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "*nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda*".

Nel caso specifico, non avendo UGL partecipato alle trattative per il rinnovo del contratto dei dirigenti stipulato il 15 luglio 2025, né avendo sottoscritto tale accordo contrattuale, non aveva più un interesse attuale ad una pronuncia di accertamento della condotta antisindacale.

A rilevare sulla vicenda, però, è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2025 dell'8 ottobre 2025 (depositata il 30 ottobre 2025) che ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 l. 300/1970 "*nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*".

UGL, fin dal ricorso introduttivo, aveva dedotto di essere un sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale nel settore del credito, sicché la pronuncia del giudice delle leggi – che, si rammenta, ha effetto *ex tunc*, nel senso che la disposizione dichiarata incostituzionale *in parte qua* si deve intendere fin dall'inizio come modificata dall'intervento additivo del giudice costituzionale, salvi solo gli effetti del giudicato – ha reso nuovamente attuale l'interesse del sindacato alla definizione della controversia nel merito, tenuto conto della perdurante lesione del suo diritto per il persistente mancato riconoscimento della RSA da parte di [redacted].

Afferma la giurisprudenza di legittimità che l'interesse ad agire (e ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione, sicché la sopravvenuta carenza dello stesso determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. 14124/2023; conforme anche la recente Cass. 16654/2024).

Nel caso di specie, l'interesse di UGL alla presente decisione sussisteva al momento della proposizione dell'impugnazione e sussiste anche al momento attuale della presente pronuncia – in

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

virtù dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 -, tenuto conto del persistente rifiuto di [redacted] al riconoscimento della RSA.

5.2. Passando, quindi, ad esaminare il merito della vicenda processuale oggi in esame, si deve preliminarmente dare atto che, stante l'intervenuta pronuncia del giudice delle leggi che ha spostato il dibattito processuale sulla questione della maggiore rappresentatività comparativa dell'associazione sindacale appellante, all'udienza fissata dell'8 aprile 2026 è stato dato un termine alle parti fino al 30 aprile 2026 per il deposito di documenti, ed un successivo termine per note illustrative fino al 13 maggio 2026, rinviando poi alla successiva data del 20 maggio 2026 per la discussione e la decisione.

5.3. La sentenza 156/2025 del giudice delle leggi così argomenta riguardo alla rilevata incostituzionalità dell'art. 19 l. 300/70:

"*5. – Nel merito, la questione è fondata.*

5.1.– Essa sottende la complessa dialettica, snodo cruciale del diritto delle relazioni industriali, tra rapporto di forza e istanze pluralistiche.

5.1.1.– Alla logica del rapporto di forza tra azienda e sindacato, e al connesso principio del mutuo riconoscimento, sono ispirate le difese della parte costituita SETA spa e delle intervenienti ad opponendum.

Per tale impostazione, non vi sarebbe rappresentatività sindacale al di fuori degli indici negoziali, poiché un sindacato che non riesce a farsi ammettere al tavolo delle trattative, e quindi a farsi riconoscere dall'azienda come interlocutore, sarebbe, già solo per questo, un sindacato non rappresentativo, carente di adeguato consenso tra i lavoratori.

5.1.2.– All'opposto, la tesi esposta dal giudice rimettente, e ripresa sia dalla parte costituita ORSA che dagli amici curiae, denuncia la compromissione del pluralismo sindacale quale riflesso di un esercizio strumentale del cosiddetto potere datoriale di accreditamento.

Gli indici negoziali, così quello della firma del contratto, come quello della partecipazione alle trattative, mostrerebbero la loro inidoneità ogniqualvolta l'azienda selezioni tatticamente le associazioni sindacali, ammettendole alle trattative e alla firma, oppure dalle stesse escludendole, non sulla base del loro effettivo consenso presso i lavoratori, ma in ragione del differente grado di rivendicatività delle rispettive piattaforme.

5.2.– La giurisprudenza di questa Corte si è sviluppata in una prospettiva di mediazione fra tali antitetiche visioni.

Seppure non possano essere astratte dalle tensioni naturalmente insite nel rapporto tra le parti sociali, le dinamiche sindacali neppure possono essere inquinate da condotte strumentali di una parte in danno dell'altra.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

5.2.1.– Con la sentenza n. 244 del 1996, questa Corte ha quindi escluso che il criterio della firma contrattuale violi, di per sé, gli artt. 3 e 39 Cost., giacché la sottoscrizione, intesa non come «mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati», ma quale esito di «una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto», corrisponde «allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale», manifestando invero «la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale».

5.2.2.– La sentenza n. 231 del 2013 ha messo a fuoco i rischi del potere datoriale di accreditamento, quali si manifestano nell'intero corso dell'attività negoziale, nel cui ambito i sindacati potrebbero essere «privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».

5.3.– Alla luce di tale pronuncia, la questione odierna si risolve allora sul piano della verifica dell'idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica.

Allo stato attuale della normativa, tale idoneità non è assicurata nell'ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato.

...

5.3.3.– Al netto della specificità della disciplina legale del lavoro pubblico (caratterizzata dalla peculiare conformazione degli attori sociali), e in disparte i limiti soggettivi di efficacia dell'autoregolamentazione pattizia (sul punto peraltro largamente inattuata), resta che, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, come quello di specie, l'ammissione di un'associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale.

Pertanto, in questo ambito, l'unico presidio è quello di diritto comune, ovvero il canone della buona fede oggettiva, sancito dall'art. 1337 del codice civile, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che si limita a garantire, con apparato rimediale suo proprio, che non vi sia abuso della libertà contrattuale con possibile violazione della libertà sindacale.

5.3.4.– La discrezionalità del datore di lavoro privato nella selezione dell'interlocutore negoziale è d'altronde garantita come manifestazione della libertà del contraente. ...

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Nell'interstizio tra la libertà dell'impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dall'odierno rimettente.

...

6.– Se la libertà negoziale del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali o contrattuali a trattare, non può essere compressa, trattandosi di un riflesso della libertà di iniziativa economica, non può l'esercizio della libertà medesima tradursi in un surrettizio ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori.

Vale la ratio decidendi espressa dalla sentenza n. 231 del 2013, trasposta dal criterio della firma del contratto al criterio della partecipazione alle trattative: quando non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, trasformandosi al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, il criterio della trattativa viene a collidere, come collideva il criterio della firma, con i principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost.

Il rischio, appena segnalato, che il criterio della trattativa da mezzo di selezione diventi espediente finalizzato all'esclusione può manifestarsi nelle forme più diverse, più o meno scoperte, non solo perché si nega formalmente l'accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche perché gli si oppone una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuta l'apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell'istituto della RSA.

7.– Non sfugge a questa Corte che, svincolata dagli indici negoziali della firma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzione presuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione.

Ciò non attiene tuttavia all'esistenza del vulnus, che già si è accertato, bensì all'individuazione del rimedio, il quale, per osservare la discrezionalità del legislatore, deve corrispondere a un parametro rinvenibile nel tessuto normativo. ...

Sono tuttavia concetti inutilizzati o quantomeno desueti nelle fonti legislative (del resto la maggiore rappresentatività è stata investita dall'esito referendario), mentre il legislatore negli ultimi anni ricorre, sempre più frequentemente, al parametro della rappresentatività comparativa.

8.1.– Elevata a modello dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

14 febbraio 2003, n. 30), la figura dei sindacati comparativamente più rappresentativi è divenuta il punto di riferimento dell'evoluzione normativa, specie nell'ambito della negoziazione collettiva, anche in funzione del contrasto ai fenomeni di dumping indotti dalla prassi dei cosiddetti contratti-pirata.

Alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si riferiscono, tra gli altri, l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla contrattazione collettiva di prossimità (sul tema si veda la sentenza n. 52 del 2023 di questa Corte), e l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), concernente l'integrazione pattizia della tipologia contrattuale.

Più di recente, tale riferimento si rinviene anche nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in ordine al contratto collettivo applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, e nell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 15 maggio 2025, n. 76 (Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese), in tema di diritti partecipativi dei lavoratori.

8.2.– Il parametro della rappresentatività comparativa, per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale.

Tuttavia, questa Corte non può che attestarsi, in funzione della reductio ad legitimitatem, su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell'ordinamento.

8.3.– Di tale parametro, al quale oggi questa Corte si rivolge in funzione interinale rispetto a una futura rivisitazione legislativa, mette conto evidenziare alcuni aspetti, che concorrono a sostenerne la pertinenza e l'adeguatezza.

In primo luogo, occorre rimarcare come l'odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell'art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all'affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.

Inoltre, deve constatarsi che sovente è lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

convertito) o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali» (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 2, comma 1, lettera e, della legge n. 76 del 2025).

Infine, rammentato che il titolo di legittimazione alla costituzione della RSA e il titolo di legittimazione al ricorso per repressione della condotta antisindacale non coincidono a motivo del requisito della "nazionalità", posto, riguardo a quest'ultimo, dall'art. 28, primo comma, statuto lavoratori (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2017, n. 17915), può riscontrarsi, nell'odierno richiamo al criterio della comparatività su base nazionale, un utile allineamento dei titoli, sempre in attesa di un intervento sistematico del legislatore, esteso agli aspetti procedurali della materia.

9.– Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compete al legislatore un'organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa, dopo essere stata profondamente incisa dall'esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.".

5.4. La sentenza "additiva" della Corte costituzionale, quindi, attribuisce il diritto alla costituzione di RSA anche ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza necessità che queste ultime abbiano anche una adeguata rappresentanza all'interno della singola impresa o raggiungano la soglia prevista dal CCNL per essere ammesse alla contrattazione collettiva.

La maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale, come dedotto dal sindacato appellante, è data storicamente dai seguenti elementi: a) il numero degli iscritti; b) l'ampiezza e la diffusione territoriale del sindacato e delle sue strutture organizzative; c) l'effettiva operatività sindacale, manifestata soprattutto mediante la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi; d) la tutela dei lavoratori nelle controversie individuali, plurime e collettive.

Riguardo al numero degli iscritti, UGL Credito vanta numerosi iscritti in sedi di lavoro dislocate in tutta Italia, come comprovato dal doc. 17 prodotto in allegato al ricorso introduttivo e dal doc. 14 prodotto in data 30 aprile 2026, contenenti l'elenco degli iscritti e le relative sedi di lavoro.

La diffusione territoriale di UGL Credito e delle sue strutture operative è testimoniata dal doc. 16 prodotto in allegato al ricorso introduttivo, contenente l'elenco delle sedi territoriali di UGL e, quindi, anche della sua articolazione concernente il settore del credito.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Con riguardo all'ulteriore elemento dell'effettiva operatività sindacale, manifestata soprattutto mediante la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, si evidenzia, con riferimento ai recenti accadimenti, l'avvenuta partecipazione del sindacato appellante alla contrattazione ed alla sottoscrizione dei seguenti CCNL: a) il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle banche di credito cooperativo e dalle casse rurali ed artigiane del 9 luglio 2024 (all. 9 e 12 depositati il 30 aprile 2026); b) il CCNL per i dirigenti delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali e artigiane del 23.11.2023 (all. 8 e 11 depositati il 30 aprile 2026); c) il rinnovo del CCNL di Invitalia del 2021 (all. 45 al ricorso introduttivo); d) il nuovo CCNL per i quadri e gli impiegati del gruppo Invitalia 2024-2027 (all. 10 depositato il 30 aprile 2026).

UGL Credito, poi, ha partecipato alla contrattazione e sottoscrizione di numerosissimi accordi collettivi aziendali, o comunque di accordi contrattuali di secondo livello, su tutto il territorio nazionale (doc. da 18 a 54 allegati al ricorso introduttivo; doc. 3, 4, 5, 6, 7 e 13 prodotti il 30 aprile 2026), ha ricevuto informative ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990 quale sindacato comparativamente rappresentativo sul piano nazionale (doc. da 18 a 22 prodotti il 30 aprile 2026; doc. da 69 a 104 allegati al ricorso introduttivo), ha partecipato ad altre trattative e consultazioni sindacali presso i maggiori istituti di credito nazionali (doc. 67, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 allegati al ricorso introduttivo).

Sempre con riguardo all'effettiva operatività sindacale, UGL Credito risulta avere costituito diverse RSA sul territorio nazionale (doc. 1 e 2 prodotti il 30 aprile 2026; doc. da 55 a 66 prodotti in allegato al ricorso introduttivo).

Riguardo all'ultimo requisito, UGL Credito ha prodotto documentazione comprovante lo svolgimento di attività sindacale a tutela delle condizioni dei lavoratori del settore del credito, l'avvenuta conclusione di accordi di conciliazione in sede sindacale, la proposizione di interpelli agli organi istituzionali e politici su argomenti afferenti al settore del credito, gli interventi sulla stampa nazionale e territoriale sui principali temi di attualità del settore del credito in Italia.

Oltre a ciò, si deve necessariamente tenere conto, ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale, che il sindacato appellante fa parte di una Confederazione nazionale che conta, ad oggi, più di un milione e ottocentomila iscritti, rappresenta i lavoratori in 25 settori tra privati e pubblici, ha partecipato alla stipula di un elevato numero di contratti collettivi (175 in base ai dati del CNEL), è composta da un ampio numero di federazioni e associazioni sindacali nei diversi settori produttivi, è accreditata e presente presso numerose istituzioni: il CNEL; i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome presso l'Inps; il Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale europea; il Comitato amministratore del

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

fondo di solidarietà residuale; il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare; i Comitati di indirizzo e vigilanza dell'Inps e dell'Inail.

5.5. Nelle note autorizzate depositate in vista dell'udienza del 20 maggio 2026, [redacted] ha dedotto che UGL aveva già precedentemente usufruito di un termine per note, depositate in data 14 novembre 2025, ovvero successivamente alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, nel quale aveva avuto modo di prendere specificatamente posizione rispetto all'appello incidentale, rendendosi così aprioristicamente inammissibile e/o infondata ogni avversa pretesa sul punto.

Osserva, quindi, che in tale fase si sarebbe dovuta sollevare la questione e non come avvenuto, tardivamente ed inammissibilmente, alla successiva udienza celebratasi in data 8 aprile 2026.

Chiede, quindi, che sia conseguentemente stralciata la documentazione tardivamente prodotta da UGL.

La deduzione e la richiesta sono entrambe infondate.

In primo luogo, la proposizione – all'udienza dell'8 aprile 2026 – della questione dell'intervento della Consulta non può certamente essere considerata inammissibile, tenuto conto che, trattandosi di problematica di diritto, non è soggetta ad alcuna preclusione processuale.

Inoltre, si rammenta che questa Corte è chiamata ad applicare, come già in precedenza evidenziato, l'art. 19 l. 300/1970 nella versione vigente a seguito della sentenza "additiva" del giudice delle leggi che ha valore *ex tunc* (cioè, la norma va applicata come se avesse avuto, fin dalla sua promulgazione, il contenuto risultante dall'intervento della sentenza 156/2025).

Parimenti infondata è la doglianza sulla tardività dei documenti prodotti: nella memoria autorizzata depositata il 14 novembre 2025 la difesa di UGL si è correttamente limitata a rispondere all'appello incidentale, prendendo posizione sullo stesso e producendo i documenti ritenuti rilevanti in relazione all'impugnazione proposta da [redacted].

In ogni caso, alla luce della sentenza n. 156/2025 della Consulta, l'ulteriore documentazione prodotta da UGL in data 30 aprile 2026 – peraltro nel termine espressamente concesso al riguardo da questa Corte – si palesa come indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo diretta a provare l'attualità del requisito, in capo al sindacato appellante, della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

5.6. La difesa di [redacted], poi, nelle suindicate note autorizzate eccepisce che i documenti *ex adverso* prodotti e le società richiamate negli stessi riguardano il CCNL per i quadri direttivi e le

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

aree professionali del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane; quindi, il diverso settore del credito cooperativo.

Parimenti, tutti i verbali di accordo *ex adverso* prodotti riguardano una normativa autonoma e distinta rispetto alla contrattazione collettiva nazionale ABI.

Osserva, infatti, che le società Iccrea Banca, Consap, Invitalia, Cassa Mutua Nazionale, Ente bilaterale, BCC Sistemi Informatici, Accenture, FVG Plus, Neuberger Berman Aifm Sarl, AXA SIM, Ivass, Alleanza Assicurazioni, non applicano il CCNL del credito stipulato da ABI.

La difesa suddetta richiama la problematica della perimetrazione del concetto di maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

In realtà, la tesi sostenuta dalla società [redacted], che fa coincidere la maggiore rappresentatività comparativa con l'ambito di applicazione del CCNL ABI, finisce per svilire il criterio legale individuato dalla Corte costituzionale, facendo illegittimamente prevalere il criterio soggettivo di selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva da ABI rispetto a quello legale inderogabile di legittimazione alla costituzione della RSA (Corte costituzionale, sentenza n. 30/1990).

Tale tesi, peraltro, entra in rotta di collisione con i presupposti da cui trae origine la pronuncia della Consulta che, come si legge al punto 3.6 del "*Considerato in diritto*", riguarda proprio le fattispecie di una "*una carenza di attività negoziale preliminare alla sottoscrizione, inverata dalla dedotta esclusione di un'associazione dei lavoratori – della quale si assume la significativa rappresentatività – non solo dalla firma del contratto, ma, già a monte, dal tavolo delle trattative*".

Il perimetro operativo su cui valutare la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale non può, quindi, coincidere con il CCNL ABI dalle cui trattative è stata esclusa l'associazione sindacale oggi appellante.

Ritiene il Collegio che debba essere, invece, condivisa la tesi di UGL che la maggiore rappresentatività comparativa debba essere valutata a livello di settore merceologico.

Precisi riscontri, al riguardo, si rinvengono nella legislazione.

In primo luogo, l'art. 3, comma 1 della l. 142/2001, concernente la "*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*", che stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine*".

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

L'art. 29, comma 1 bis, del d.lgs. 276/2003 prevede che "*Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto*".

L'art. 47 l. 428/1990 fa riferimento all'obbligo di comunicazione del trasferimento d'azienda "*nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi*".

Il d.l. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 77/2020, all'art. 203, comma 1, prevede che "*I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*"

Il recentissimo intervento del d.l. 62/2026, convertito con modificazioni dalla l. 112/2026, poi, ha disciplinato all'art. 7, comma 2, il concetto di giusto salario stabilendo che "*Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.*".

Numerosi sono, quindi, gli indici legislativi che permettono di individuare il perimetro, entro il quale va valutata la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale, nel settore merceologico o nel concetto, del tutto affine, della categoria produttiva.

Il settore merceologico, o la categoria, nel caso di specie è rappresentato dal credito, cui devono essere ascritti non solo i soggetti aderenti ad ABI, ma anche tutte le banche di credito cooperativo, le casse rurali ed artigiane, le società finanziarie e di gestione del risparmio, le società ad esse strumentali, e via dicendo.

UGL Credito ha dimostrato, come in precedenza evidenziato, di essere, all'interno del settore o della categoria, sicuramente uno dei sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in virtù del numero degli iscritti, della diffusione territoriale, del numero delle

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

sedi sull'intero territorio nazionale, del numero e dell'importanza dei CCNL sottoscritti e degli accordi aziendali, o comunque di contrattazione di secondo livello, stipulati, delle attività svolte a tutela dei lavoratori e dell'inserimento in numerosi organismi istituzionali (ciò, a conferma del riconoscimento del ruolo svolto dal sindacato a livello nazionale).

5.7. In conclusione, stante il persistente rifiuto di [redacted] di riconoscere la RSA di UGL Credito, deve essere accertata la condotta antisindacale tenuta dalla società appellata e, di conseguenza, deve essere ordinata la cessazione di tale illegittima condotta e la rimozione degli effetti.

5.8. Sull'appello incidentale proposto da [redacted] in via condizionata, per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di UGL, è sufficiente richiamare le ampie e corrette argomentazioni del Tribunale di Roma che ha affermato, al riguardo:

<<2. L'art. 28, l. n. 300/1970, assegna la legittimazione ad agire per la repressione di condotte antisindacali agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse."

La Suprema Corte ha individuato gli "organismi locali" nell'articolazione più periferica, desunta dagli Statuti dell'Organizzazione Sindacale, in grado di tutelare gli interessi locali (v. Cass., sez. L, sent. n. 212 del 9.1.2008).

Quanto al caso in esame, l'art. 10 dello Statuto (in atti), prevede:

2. La UGL si articola nelle seguenti strutture: le Unioni del lavoro territoriali; le Unioni del lavoro Regionali; le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria.

3. I segretari responsabili delle strutture di cui al comma precedente assumono la rappresentanza legale delle stesse, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria a loro delegata dalle norme del presente Statuto.".

Tale disposizione classifica le strutture dell'UGL partendo da quella che opera in un ambito territoriale più ridotto, fino a quella che opera in un ambito maggiore (nazionale) ed attribuisce al Segretario di ciascuna la relativa rappresentanza legale.

In base alla predetta disposizione statutaria, la struttura territoriale più periferica va riferita all'ambito provinciale e, d'altro canto, Giuseppe Perna è stato nominato unico rappresentante dell'odierna ricorrente in data 19.5.2023 (doc. n. 6 di parte opponente), sicché sotto tale profilo il ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, è stato legittimamente proposto dall'odierna ricorrente nella persona di Giuseppe Perna.

Il Giudice di legittimità, con riguardo al requisito della "nazionalità", ha affermato:

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

"In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto alle "associazioni sindacali nazionali", è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa o che abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva dello S.L.A.I. Cobas, desumendola da una serie di elementi, quali la costituzione di comitati provinciali su circa la metà del territorio nazionale e lo svolgimento di attività di rilievo nazionale, come la presentazione del "referendum" popolare sull'art. 19 st. lav. o la richiesta di ripristino degli automatismi della contingenza). "(Cass., sez. L, sent. n. 1 del 2.1.2020).

Si legge altresì nella parte motiva della predetta sentenza:

6. È stato precisato (cfr. Cass. n. 5209/10 cit; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19, per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo 3, con la legittimazione prevista ai fini dell'art. 28 della stessa legge. Mentre l'art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda), oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori, l'art. 28 richiede, invece, solo che l'associazione sia nazionale.

In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 legge n. 300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi in tal modo a valorizzare l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva- quale presunzione di detta maggiore rappresentatività, ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti ne' la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, ne' l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto collettivo, ne', infine, l'applicazione - sia pure integrale - di questo dovuta a mera concessione del datore di lavoro." (Cass., sez. L, sent. n. 12584 del 27.8.2002; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 15296 del 21.7.2005).

In base a tali principi il "Sindacato Nazionale" è quello che svolge attività diffusa su gran parte del territorio nazionale, promuovendo iniziative a livello nazionale, per la tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati, quali trattative per la conclusione o comunque per la richiesta di

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

trattamenti di maggior favore per i lavoratori, richieste di referendum o proclamazione di scioperi sul territorio nazionale.

D'altro canto, come condivisibilmente argomenta il Giudice del decreto opposto, la diffusività ed effettività dell'azione sindacale deve essere valutata con riferimento all'intero settore in cui opera l'Organizzazione Sindacale ricorrente (nello specifico quello del credito) e non limitatamente al più ristretto ambito di applicazione del singolo CCNL (ABI, nel caso di specie) "essendo tale più limitato criterio richiamato dal Testo Unico rappresentanza del 2014, ancora una volta, ai fini dell'individuazione del diverso requisito della rappresentatività".

In effetti risulta dagli atti che l'odierna ricorrente presenta articolazioni territoriali su gran parte del territorio nazionale (doc. 16), presenta oltre 600 iscritti, dei quali circa il 30% a Roma e per il residuo dislocati su 14 regioni (Sicilia, Marche, Toscana, Campania, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Sardegna, Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Basilicata), ha sottoscritto accordi con numerose banche a livello nazionale (doc. 18-53), è presente con proprie RSA che operano sul territorio nazionale (doc. 54-65); partecipa alle trattative ed alle consultazioni sindacali nei maggiori istituti di credito a livello nazionale (doc. 66-103); è presente presso le più rilevanti sedi istituzionali italiane (doc. 104-114); svolge attività sindacale anche indicendo manifestazioni cui aderiscono numerosi lavoratori (doc. 115-117); propone interpelli al Ministero del Lavoro su argomenti afferenti il settore del credito (doc. 118); interviene sui principali temi id attualità del settore del credito in Italia, anche attraverso la stampa nazionale (doc. 119); fa parte della confederazione UGL, di cui adotta lo Statuto, che è diffusa su tutto il territorio nazionale e presenta oltre un milione e ottocentomila iscritti.

Il complesso di tali elementi evidenzia che l'azione dell'odierna ricorrente si estende su gran parte del territorio nazionale, sicché deve ritenersi integrato anche sotto tale profilo il requisito richiesto per la legittimazione ad agire dall'art. 28, l. n. 300/1970.>>.

Tale motivazione acquista, oggi, maggior forza e nuovo valore alla luce di quanto affermato dalla Consulta nella più volte richiamata sentenza n. 156/2025, al punto 8.3 del "*Considerato in diritto*", in cui ha evidenziato: "*rammentato che il titolo di legittimazione alla costituzione della RSA e il titolo di legittimazione al ricorso per repressione della condotta antisindacale non coincidono a motivo del requisito della "nazionalità", posto, riguardo a quest'ultimo, dall'art. 28, primo comma, statuto lavoratori (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2017, n. 17915), può riscontrarsi, nell'odierno richiamo al criterio della comparatività su base nazionale, un utile allineamento dei titoli, sempre in attesa di un intervento sistematico del legislatore, esteso agli aspetti procedurali della materia.*".

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

In effetti, il criterio della comparatività della rappresentanza su base nazionale rende sostanzialmente coincidenti il titolo di legittimazione alla costituzione della RSA e quello della legittimazione a proporre ricorso per repressione della condotta antisindacale: prova ne sia che la valutazione del primo, effettuata in precedenza da questa Corte, sostanzialmente coincide con la motivazione del giudice di prime cure sulla legittimazione attiva di UGL alla proposizione dell'azione ex art. 28 Statuto dei lavoratori.

Da tale rilievo consegue anche, necessariamente, il rigetto dell'appello incidentale condizionato di [redacted].

6. Infondato è, invece, il secondo motivo dell'appello principale, per difetto di attualità della lesione, con cui UGL ripropone la doglianza relativa al comportamento antisindacale di [redacted], che avrebbe violato l'art. 47 della legge n. 428/1990, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.

Al riguardo, il primo giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, afferma che <<*Nello specifico* [redacted] *ha comunicato ad UGL (con lettera del 4.1.2017) il venir meno dei presupposti per mantenere un R.S.A., ma il periodo di tempo decorso fino ad oggi non preclude l'odierna azione (in difetto di decadenze previste a norma di legge), considerato che permangono gli effetti di tale comunicazione, essendo tuttora negato all'UGL il diritto a costituire R.S.A.*>>.

Il Tribunale di Roma, quindi, ha valutato l'attualità della condotta antisindacale solamente con riferimento al diniego di costituzione della RSA: sotto tale profilo, la valutazione è corretta ed è condivisa da questa Corte che, in precedenza, ha evidenziato come sia tuttora persistente il diniego di [redacted] al riconoscimento del diritto spettante a UGL.

Manca, però, nella sentenza di primo grado una specifica valutazione riguardo all'attualità della condotta antisindacale per la mancata comunicazione del trasferimento di ramo d'azienda.

Ritiene il Collegio che, nel caso specifico, difetti tale requisito.

Afferma, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal primo giudice, che "*In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st. lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale*" (Cass. 13860/2019).

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Nel caso specifico, in data 25 novembre 2022 [redacted] S.p.a. e [redacted] S.r.l. hanno comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di procedere al trasferimento di ramo d'azienda, in data 15 dicembre 2022 è stato avviato dalle parti sociali l'esame congiunto che è terminato con l'accordo sottoscritto in data 27 gennaio 2023, al cui esito le società hanno dato luogo al trasferimento del ramo d'azienda.

Si tratta, quindi, di una vicenda conclusa con il contratto di cessione del ramo d'azienda, la cui validità non potrebbe essere messa in discussione da una eventuale pronuncia di condotta antisindacale, né è possibile procedere, ora per allora, come richiesto dal sindacato appellante, alla comunicazione a UGL Credito ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990, stante l'avvenuta definizione della vicenda circolatoria del ramo d'azienda.

L'azione lesiva del datore di lavoro si è, quindi, interamente esaurita, né dalla stessa sono derivati effetti durevoli nel tempo.

Infatti, esclusa la portata intimidatoria della suddetta condotta (nemmeno allegata da UGL), si deve altresì escludere la permanenza di effetti a livello di immagine del sindacato, o di ostacolo al libero esercizio della sua attività: tali ultimi effetti - sicuramente derivanti dalla persistenza del rifiuto al riconoscimento della RSA -, devono invece essere esclusi con riferimento alla mancata comunicazione del trasferimento d'azienda, sia perché si tratta di una vicenda temporalmente limitata e definita nella sua estensione, sia perché non allegata e provata, da parte di UGL, la permanenza di effetti durevoli alla stessa ricollegabili: infatti, nell'atto d'appello, relativamente all'attualità della condotta antisindacale, la difesa del sindacato si limita a richiamare quanto affermato dal Tribunale di Roma che, come già in precedenza osservato, ha valutato al riguardo il solo diniego alla costituzione della RSA.

7. In conclusione, l'appello di UGL deve essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento, da parte di [redacted], della RSA, mentre deve essere respinto nel resto.

L'appello incidentale condizionato, valutato in relazione alla parte dell'appello principale meritevole di accoglimento, è infondato e deve essere respinto.

La parziale riforma della decisione di primo grado impone a questa Corte di procedere d'ufficio a nuova valutazione dell'onere delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

In tale valutazione si deve necessariamente tenere conto della reciproca soccombenza, quale risultante all'esito del presente grado di giudizio, e dell'accoglimento parziale dell'appello principale in forza della sentenza della Corte costituzionale 156/2025 sopravvenuta in corso di processo: tali elementi giustificano pienamente l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del processo.

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07

Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.q.m.

In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta l'antisindacalità della condotta di [redacted] S.p.a. consistente nel non aver riconosciuto la RSA di UGL Credito, in violazione dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, e per l'effetto ordina a [redacted] S.p.a. di cessare tale condotta e, quindi, di riconoscere la RSA del sindacato ricorrente, con tutti i relativi diritti riconosciuti dalla legge.

Respinge l'appello incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso all'udienza del 20 maggio 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Stefano Scarafoni

Firmato Da: STEFANO SCARAFONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d04e6fe174bd673292bcd711d2591e07